

“L'ex coniuge non ha diritto all'assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner”.

Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, ordinanza n. 22604 del 16.10.2020.

Con ordinanza n. 22604/2020, i Supremi Giudici hanno riconosciuto il diritto dell'ex coniuge obbligato di ottenere la revoca dell'assegno divorzile dovuto in favore dell'ex moglie che, pur mantenendo domicilio e residenza diversi, ha una relazione stabile con periodi continui di convivenza con il nuovo compagno.

Gli Ermellini hanno quindi confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza n. 19345/2016) secondo il quale l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il modello e tenore di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge.

Come noto, l'assegno divorzile mira ad assicurare l'autosufficienza economica del coniuge più debole che non sia in grado di mantenersi da solo.

Tale assegno può essere revisionato, a norma dell'art. 9, comma 1, Legge n. 898 del 1970, quando “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” (morte di uno degli ex coniugi; prescrizione del diritto; quando il beneficiario passa a nuove nozze; se vengono meno i presupposti, ad esempio quando si modificano le condizioni economiche del beneficiario).

Il caso esaminato nell'ordinanza in commento trae origine dalla seguente vicenda.

Una donna divorziata aveva intrapreso una nuova relazione stabile con un uomo, senza tuttavia convivere formalmente con lo stesso (la coppia non aveva una residenza comune).

L'ex marito, obbligato a corrispondere alla donna l'assegno divorzile, si rivolgeva al Tribunale di Reggio Calabria, sostenendo che, nonostante il diverso indirizzo di residenza, la sua ex moglie visse di fatto con il suo nuovo compagno; chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno e dell'assegnazione della casa coniugale.

La Corte territoriale riformava la decisione di primo grado e, in particolare, stabiliva il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970 perché la relazione della donna non poteva considerarsi tale da costituire una nuova famiglia di fatto.

In secondo luogo, riteneva che la nuova relazione della donna non influiva sul diritto all'assegnazione della casa coniugale (diritto che si fonda sul supremo interesse dei figli a mantenere il proprio habitat familiare).

Ricorreva quindi per Cassazione l'ex marito lamentando il vizio di motivazione della pronuncia d'appello e, precisamente, *“l'assenza o apparenza, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra la ex moglie e il nuovo compagno, senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche”*.

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame ha dato ragione all'uomo affermando che: *“La Corte d'Appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di famiglia di fatto, ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la ex moglie e il nuovo compagno, pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, così ricostruendo la vicenda fattuale di rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal Tribunale, secondo cui i suddetti fatti integravano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che quella relazione non potesse per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma – come detto – nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuito al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta”*.

Per la Cassazione, quindi, il rapporto pluriennale e consolidato fra la donna e il nuovo compagno comporta la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile.

I Giudici di Legittimità hanno invece confermato la sentenza della Corte d'Appello in ordine al diritto

della ex moglie a mantenere l'assegnazione della casa familiare.

Tuttavia, se da un lato la stabilità e continuità della convivenza con il nuovo compagno non determina la perdita del predetto dritto, dall'altro lato costituisce la prova che la nuova relazione incrementa le risorse economiche della ex moglie facendo venir meno uno dei fondamentali presupposti sottesi all'assegno divorzile, ossia l'autosufficienza economica.

Ne consegue che la cd. "convivenza mascherata", ossia la relazione tra due persone che mantengono formalmente domicilio e residenza distinte (ma che comunque è caratterizzata da stabilità e continuità), non è un "escamotage" valido per superare il nodo della convivenza di fatto e quindi evitare la revoca dell'assegno divorzile.

Infatti, come rilevato nell'ordinanza n. 22604/2020, i periodi di convivenza con il nuovo compagno non devono essere considerati singolarmente, ma complessivamente sicché la loro sommatoria integra il requisito della stabilità e della continuità, che porta alla decadenza dell'assegno divorzile.

Avv. Patrizia Nero